


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio

Catania, 06.09.2011

 Prof. n. 53955
 All. 1

*N.B. Nella risposta
 vanno citati il numero
 di protocollo della presente
 e l'Area di provenienza*

Università degli Studi di Catania Facoltà di Giurisprudenza - Presidenza	
Titolo <u>III</u> Classe <u>12</u> Fascicolo <u>CONVENZIONI</u>	
N. <u>891</u>	- 7 SET. 2011

Ai Signori presidi di Facoltà

 Al Direttore responsabile del
 Bollettino d'Ateneo

e p.c. Al Direttore amministrativo


Oggetto: Accordi di internazionalizzazione.

Con la presente, per gli adempimenti consequenziali, si trasmette una copia dell'accordo di cooperazione internazionale con l'Università di Liegi, debitamente sottoscritto dalle parti.

Si ricorda che i Signori presidi di Facoltà, interessati al suddetto accordo, potranno darne comunicazione all'Area della ricerca – Ufficio per i rapporti internazionali di questo Ateneo.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il dirigente
 (avv. Rosanna Branciforte)



C.R.

ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
E
L'UNIVERSITÀ DI LIEGI

Art. 1

L'Università di Catania e l'Università di Liegi stipulano il presente accordo di cooperazione allo scopo di promuovere la formazione e la ricerca scientifica.

Art. 2

Le parti si impegnano a collaborare per attuare in campi di reciproco interesse:

- progetti didattici e di ricerca comuni;
- corsi di formazione comuni;
- scambio di studenti, dottorandi, laureati o docenti;
- organizzazione congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici;
- uso reciproco di mezzi utili alla ricerca scientifica;
- elaborazione comune di pubblicazioni scientifiche e scambio di informazioni, lavori e giornali scientifici

Art. 3

Sulla base del presente accordo, i programmi operativi di collaborazione saranno preparati mediante incontri di delegati o rappresentanti delle due parti o per corrispondenza. I detti programmi, previo consenso delle due Università, potranno prevedere la partecipazione di altre unità scientifiche e di ricerca italiane e straniere.

Le fonti di finanziamento di detti programmi saranno rappresentate da contributi di ricerca o di differente provenienza, attribuiti alle due Istituzioni o ai relativi coordinatori o membri.

Art. 4

I programmi di ricerca bilateralmente prescelti saranno precisati in convenzioni attuative di questo accordo di cooperazione culturale, e dovranno contenere i seguenti riferimenti:

- l'esatta natura della ricerca proposta;
- i nomi delle scuole, istituzioni o centri scientifici cui si svolgerà la ricerca e inoltre, dei partecipanti ad essa, con l'indicazione dei compiti ad essi attribuiti e del loro ruolo negli enti di appartenenza;
- il nome dei responsabili della ricerca da ambo le parti e il loro curriculum vitae;
- la distribuzione del lavoro tra i partecipanti di ognuna delle istituzioni;

- la previsione della durata della ricerca e delle spese necessarie per il suo svolgimento.
- In rapporto ai punti suddetti i responsabili dei progetti congiunti ogni anno presenteranno una relazione alle autorità accademiche delle loro Università.
- Il resoconto dovrà, tra l'altro, contenere le seguenti informazioni
- i lavori pubblicati o una relazione sulle ricerche svolte;
- le attività compiute nell'ambito del programma di scambio e i risultati ottenuti;
- ogni altra attività condotta;
- un piano delle attività programmate per l'anno successivo.

Art. 5

Le Università firmatarie si scambiano docenti, borsisti, studenti, laureati e dottorandi su basi di reciprocità nei campi di mutuo interesse scientifico ed accademico.

Il numero degli scambi previsti ed i campi di interesse saranno definiti sulla base di programmi specifici attuativi della presente accordo.

Art. 6

Lo scelta di ricercatori e borsisti sarà eseguita mediante consultazione reciproca, su proposta dell'una o dell'altra parte.

I candidati proposti da una delle parti saranno presentati all'altra in tempo utile a permettere bilateralmente l'esame delle candidature e l'espressione dell'eventuale gradimento. L'approvazione finale delle proposte riguardanti i singoli candidati sarà manifestata 120 giorni prima della data programmata per l'inizio della visita.

Art. 7

Gli scambi degli studenti possono realizzarsi solo dopo che le Istituzioni partecipanti avranno dato l'assenso. Lo studente dovrà prioritariamente dimostrare la conoscenza della lingua straniera secondo le normative vigenti presso l'istituzione ospitante. Sei mesi prima che avvenga lo scambio, l'Università di origine comunicherà all'Università ospitante i nominativi degli studenti partecipanti, il loro campo di studi e la data di arrivo prevista.

Gli studenti sono soggetti ai regolamenti accademici dell'Università ospitante.

L'autorizzazione a sostenere esami presso l'Università ospitante e la specificazione dell'equivalenza dei corsi verrà concessa in base ai requisiti ed ai regolamenti dell'Università di origine.

Art. 8

Le parti attraverso le rispettive istituzioni competenti, provvederanno ad assicurare ai docenti, ai dottorandi, ai laureati e agli studenti ospiti le condizioni necessarie per un soggiorno proficuo e confortevole.

Le spese di viaggio, di missione, di vitto ed alloggio e le coperture assicurative, nonché ogni altro profilo di carattere finanziario saranno oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei singoli

programmi di collaborazione che saranno concordati.

Entrambe le Università si impegnano a ricercare finanziamenti ed altre forme di sostegno per gli studenti e docenti che parteciperanno allo scambio.

Art. 9

L'accordo entrerà in vigore a partire dalla data di avvenuta sottoscrizione bilaterale.

Art. 10

Questo accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà eventualmente proposto per il rinnovo su decisione bilaterale. L'eventuale cessazione di esso non interferirà sulla continuazione di progetti di ricerca in corso, che andranno portati a conclusione salvo diverso avviso maturato dalle due parti.

Art. 11

La controversia accademica sull'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo sarà sottoposta all'esame di una Commissione Accademica composta da un rappresentante di ciascuna parte e uno scelto di comune accordo.


Art. 12

Il testo dell'accordo viene redatto in quattro versioni, due in inglese e due in italiano, ambedue fornite della stessa validità legale.

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA,
ITALIA**

**UNIVERSITE de LIEGE
BELGIO**

Magnifico Rettore
Prof. Antonio RECCA
Data:



Magnifico Rettore
Prof. Bernard RENTIER
Data:

21 JUN 2011

1 AGO 2011



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio

Catania, - 4 LUG. 2011

Prot. n. 4461
All. 5

N.B. Nella risposta
vanno citati il numero
di protocollo della presente
e l'Area di provenienza

Università degli Studi di Catania Facoltà di Giurisprudenza - Presidenza	
Titolo <u>III</u> Classe <u>12</u>	
Fascicolo <u>CONVENZIONI III</u>	
N. <u>717</u>	- 4 LUG. 2011

Ai Signori presidi di Facoltà

Al Direttore responsabile del
Bollettino d'Ateneo

e p.c. Al Direttore amministrativo

Oggetto: Accordi di internazionalizzazione.

Con la presente, per gli adempimenti consequenziali, si trasmettono copie dei seguenti accordi di internazionalizzazione, debitamente sottoscritti dalle parti:

- Accordo di cooperazione con l'Università di Pittsburgh, Pennsylvania;
- Accordo di cooperazione con l'Università di Hanoi, Vietnam;
- Accordo di cooperazione con l'Università di Santa Catarina, Brasile;
- Accordo di cooperazione con Arcadia University, USA;
- Protocollo di intesa con Tongji University, Shanghai.

Si ricorda che i Signori presidi di Facoltà, interessati ai suddetti accordi, potranno darne comunicazione all'Area della ricerca - Ufficio per i rapporti internazionali di questo Ateneo.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il dirigente
(avv. Rosanna Branciforte)

C.R.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE UNIVERSITY OF PITTSBURGH
AND
THE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

This Agreement is made and entered into by and between the University of Pittsburgh - Of the Commonwealth System of Higher Education, through its School of Medicine (hereafter "Pittsburgh"), Pittsburgh, Pennsylvania, USA; and the Facolta di Medicina at the Università degli Studi di Catania, Sicilia, Italy (hereafter "Catania"), establishing a basis for their further cooperation in accordance with the following:

WHEREAS; Pittsburgh and Catania have explored areas of mutual academic interest and wish to further their common objectives in research and education in the fields of advanced multidisciplinary research in transplantation medicine and related biomedical disciplines;

WHEREAS; the University of Pittsburgh School of Medicine has an existing collaboration agreement with the Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (hereafter "ISMETT"), and UPMC Italy and whereas ISMETT may be involved with future collaborations between Pittsburgh and Catania;

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree upon the following terms and conditions:

1. Exchange of Students

Both parties shall make reasonable efforts to support development of an exchange of graduate students for short-term study and formal degree programs. Exchange students shall be subject to the admissions criteria and requirements of the host institution. The details of institutional and student rights and responsibilities for such exchanges shall be set forth in writing and agreed upon by both parties before a particular exchange is initiated.

6. Effective Date

This Agreement becomes effective upon its execution by both parties and shall remain in effect for two (2) years from said date of execution, at which time the parties may negotiate to extend the agreement a further term. This Agreement may be terminated by either party upon sixty (60) days written notice.

7. Choice of Law; Forum

This agreement shall be governed by the laws of the Commonwealth of Pennsylvania, of the United States of America, without regard to conflicts of law principles. Any dispute arising hereunder shall be adjudicated in a state or federal court located in Allegheny County, Pennsylvania, and the parties consent to personal jurisdiction in Allegheny County, Commonwealth of Pennsylvania.

8. Compliance with Immigration Laws and Regulations


The exchange of students, researchers, and/or professors outlined in this agreement shall be subject to all applicable immigration laws and regulations of Italy and the United States of America and any limitations and/or restrictions related thereto, as determined by Pittsburgh's Office of International Services and the reciprocating offices at Catania.

9. Modification/Amendment


Any modification or amendment to this agreement shall be in writing and signed by binding authorities of the parties.

In witness of the terms of this Agreement, and intending to be legally bound, signatures of the following authorized representatives of the parties are affixed:

UNIVERSITY OF PITTSBURGH –
OF THE COMMONWEALTH
SYSTEM OF HIGHER EDUCATION





Mark A. Nordenberg
Chancellor




Arthur S. Levine
Dean and Senior Vice Chancellor for
the Health Sciences

Date: APR 18, 2010

THE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
CATANIA

Antonino Recca
Rector



Francesco Basile
Dean
Faculty of Medicine

Date: 31 MAR. 2011



ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, ITALIA
E
L'UNIVERSITÀ DI HANOI, VIETNAM

Art. 1

L'Università di Catania e l'Università di Hanoi stipulano il presente accordo di cooperazione allo scopo di promuovere la formazione e la ricerca scientifica.

Art. 2

Le parti si impegnano a collaborare per attuare in campi di reciproco interesse:

- progetti didattici e di ricerca comuni;
- corsi di formazione comuni;
- scambio di studenti, dottorandi, laureati o docenti;
- organizzazione congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici;
- uso reciproco di mezzi utili alla ricerca scientifica;
- elaborazione comune di pubblicazioni scientifiche e scambio di informazioni, lavori e giornali scientifici

Art. 3

Sulla base del presente accordo, i programmi operativi di collaborazione saranno preparati mediante incontri di delegati o rappresentanti delle due parti o per corrispondenza. I detti programmi, previo consenso delle due Università, potranno prevedere la partecipazione di altre unità scientifiche e di ricerca italiane e straniere.

Le fonti di finanziamento di detti programmi saranno rappresentate da contributi di ricerca o di differente provenienza, attribuiti alle due Istituzioni o ai relativi coordinatori o membri.

Art. 4

I programmi di ricerca bilateralmente prescelti saranno precisati in convenzioni attuative di questo accordo di cooperazione culturale, e dovranno contenere i seguenti riferimenti:

- l'esatta natura della ricerca proposta;
- i nomi delle scuole, istituzioni o centri scientifici cui si svolgerà la ricerca e inoltre, dei partecipanti ad essa, con l'indicazione dei compiti ad essi attribuiti e del loro ruolo negli enti di appartenenza;
- il nome dei responsabili della ricerca da ambo le parti e il loro curriculum vitae;
- la distribuzione del lavoro tra i partecipanti di ognuna delle istituzioni;
- la previsione della durata della ricerca e delle spese necessarie per il suo svolgimento.

In rapporto ai punti suddetti i responsabili dei progetti congiunti ogni anno presenteranno una relazione alle autorità accademiche delle loro Università.

Art. 9

L'accordo entrerà in vigore a partire dalla data di avvenuta sottoscrizione bilaterale.

Art. 10

Questo accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà eventualmente proposto per il rinnovo su decisione bilaterale. L'eventuale cessazione di esso non interferirà sulla continuazione di progetti di ricerca in corso, che andranno portati a conclusione salvo diverso avviso maturato dalle due parti.

Art. 11

La controversia accademica sull'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo sarà sottoposta all'esame di una Commissione Accademica composta da un rappresentante di ciascuna parte e uno scelto di comune accordo.

Art. 12

Il testo dell'accordo viene redatto in due versioni, una in vietnamita e l'altra in italiano, ambedue fornite della stessa validità legale.

Hanoi, li 18 Ottobre, 2010

Università degli Studi di Catania




01 APR. 2011

Prof. Antonio Recca

Rettore

Università di Hanoi



Prof. Nguyen Dinh Luan

Rettore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA



UFSC UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

E

L'UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Art. 1

L'Università di Catania e l'Università Federal de Santa Catarina stipulano il presente accordo di cooperazione allo scopo di promuovere la formazione e la ricerca scientifica.

Art. 2

Le parti si impegnano a collaborare per attuare in campi di reciproco interesse:

- progetti didattici e di ricerca comuni;
- corsi di formazione comuni;
- scambio di studenti, dottorandi, laureati o docenti;

83

- organizzazione congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici;
- uso reciproco di mezzi utili alla ricerca scientifica;
- elaborazione comune di pubblicazioni scientifiche e scambio di informazioni, lavori e giornali scientifici

Art. 3

Sulla base del presente accordo, i programmi operativi di collaborazione saranno preparati mediante incontri di delegati o rappresentanti delle due parti o per corrispondenza. I detti programmi, previo consenso delle due Università, potranno prevedere la partecipazione di altre unità scientifiche e di ricerca italiane e straniere.

Le fonti di finanziamento di detti programmi saranno rappresentate da contributi di ricerca o di differente provenienza, attribuiti alle due Istituzioni o ai relativi coordinatori o membri.

Art. 4

I programmi di ricerca bilateralmente prescelti saranno precisati in convenzioni attuative di questo accordo di cooperazione culturale, e dovranno contenere i seguenti riferimenti:

- l'esatta natura della ricerca proposta;
- i nomi delle scuole, istituzioni o centri scientifici cui

- si svolgerà la ricerca e inoltre, dei partecipanti ad essa, con l'indicazione dei compiti ad essi attribuiti e del loro ruolo negli enti di appartenenza;
- il nome dei responsabili della ricerca da ambo le parti e il loro curriculum vitae;
 - la distribuzione del lavoro tra i partecipanti di ognuna delle istituzioni;
 - la previsione della durata della ricerca e delle spese necessarie per il suo svolgimento.

In rapporto ai punti suddetti i responsabili dei progetti congiunti ogni anno presenteranno una relazione alle autorità accademiche delle loro Università.

Il resoconto dovrà, tra l'altro, contenere le seguenti informazioni

- i lavori pubblicati o una relazione sulle ricerche svolte;
- le attività compiute nell'ambito del programma di scambio e i risultati ottenuti;
- ogni altra attività condotta;
- un piano delle attività programmate per l'anno successivo.

Art. 5

Le Università firmatarie si scambiano docenti, borsisti, studenti, laureati e dottorandi su basi di reciprocità nei campi di mutuo interesse scientifico ed accademico.

Il numero degli scambi previsti ed i campi di interesse saranno definiti sulla base di programmi specifici attuativi della presente accordo.

Art. 6

Lo scelta di ricercatori e borsisti sarà eseguita mediante consultazione reciproca, su proposta dell'una o dell'altra parte.

I candidati proposti da una delle parti saranno presentati all'altra in tempo utile a permettere bilateralmente l'esame delle candidature e l'espressione dell'eventuale gradimento. L'approvazione finale delle proposte riguardanti i singoli candidati sarà manifestata 120 giorni prima della data programmata per l'inizio della visita.

Art. 7

Gli scambi degli studenti possono realizzarsi solo dopo che le Istituzioni partecipanti avranno dato l'assenso. Lo studente dovrà prioritariamente dimostrare la conoscenza della lingua straniera secondo le normative vigenti presso l'istituzione ospitante. Sei mesi prima che avvenga lo scambio, l'Università di origine comunicherà all'Università ospitante i nominativi degli studenti partecipanti, il loro campo di studi e la data di arrivo prevista.

Gli studenti sono soggetti ai regolamenti accademici

✓


dell'Università ospitante.

L'autorizzazione a sostenere esami presso l'Università ospitante e la specificazione dell'equivalenza dei corsi verrà concessa in base ai requisiti ed ai regolamenti dell'Università di origine.

Art. 8

Le parti attraverso le rispettive istituzioni competenti, provvederanno ad assicurare ai docenti, ai dottorandi, ai laureati e agli studenti ospiti le condizioni necessarie per un soggiorno proficuo e confortevole.

Le spese di viaggio, di missione, di vitto ed alloggio e le coperture assicurative, nonché ogni altro profilo di carattere finanziario saranno oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei singoli programmi di collaborazione che saranno concordati.

Entrambe le Università si impegnano a ricercare finanziamenti ed altre forme di sostegno per gli studenti e docenti che parteciperanno allo scambio.

Art. 9

L'accordo entrerà in vigore a partire dalla data di avvenuta sottoscrizione bilaterale.

Art. 10

Questo accordo resterà in vigore per un periodo di cinque

anni e sarà eventualmente proposto per il rinnovo su decisione bilaterale. L'eventuale cessazione di esso non interferirà sulla continuazione di progetti di ricerca in corso, che andranno portati a conclusione salvo diverso avviso maturato dalle due parti.

Art. 11


La controversia accademica sull'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo sarà sottoposta all'esame di una Commissione Accademica composta da un rappresentante di ciascuna parte e uno scelto di comune accordo.

Art. 12

Il testo dell'accordo viene redatto in due versioni, una in ^{PORTUGHESE} ~~inglese~~ e l'altra in italiano, ambedue fornite della stessa validità legale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CATANIA, ITALIA

Magnifico Rettore
Antonino Recca




UNIVERSITÄ FEDERAL DE
SANTA CATARINA, BRASIL

Magnífico Reitor
Álvaro Toubes Prata

10 GEN 2011

Prof.



Prof.

Prof. Alvaro Toubes Prata
Universidade Federal de
Santa Catarina
Reitor





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
E
L'ARCADIA UNIVERSITY

OR

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

E

L'ARCADIA UNIVERSITY

Art. 1

L'Università di Catania e la Arcadia University stipulano il presente accordo di cooperazione allo scopo di promuovere la formazione e la ricerca scientifica.

Art. 2

Le parti si impegnano a collaborare per attuare in campi di reciproco interesse:

- progetti didattici e di ricerca comuni;
- corsi di formazione comuni;
- scambio di studenti, dottorandi, laureati o docenti;
- organizzazione congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici;
- uso reciproco di mezzi utili alla ricerca scientifica;
- elaborazione comune di pubblicazioni scientifiche e scambio di informazioni, lavori e giornali scientifici

Art. 3

Sulla base del presente accordo, i programmi operativi di collaborazione saranno preparati mediante incontri di delegati o rappresentanti delle due parti o per corrispondenza. I detti programmi, previo consenso delle due Università, potranno prevedere la partecipazione di altre unità scientifiche e di ricerca italiane e straniere.

Le fonti di finanziamento di detti programmi saranno rappresentate da contributi di ricerca o di differente provenienza, attribuiti alle due Istituzioni o ai relativi coordinatori o membri.

Art. 4

I programmi di ricerca bilateralmente prescelti saranno precisati in convenzioni attuative di questo accordo di cooperazione culturale, e dovranno contenere i seguenti riferimenti:

- l'esatta natura della ricerca proposta;
- i nomi delle scuole, istituzioni o centri scientifici cui si svolgerà la ricerca e inoltre, dei partecipanti ad essa, con l'indicazione dei compiti ad essi attribuiti e del loro ruolo negli enti di appartenenza;
- il nome dei responsabili della ricerca da ambo le parti e il loro curriculum vitae;

- la distribuzione del lavoro tra i partecipanti di ognuna delle istituzioni;

- la previsione della durata della ricerca e delle spese necessarie per il suo svolgimento.

In rapporto ai punti suddetti i responsabili dei progetti congiunti ogni anno presenteranno una relazione alle autorità accademiche delle loro Università.

Il resoconto dovrà, tra l'altro, contenere le seguenti informazioni

- i lavori pubblicati o una relazione sulle ricerche svolte;

- le attività compiute nell'ambito del programma di scambio e i risultati ottenuti;

- ogni altra attività condotta;

- un piano delle attività programmate per l'anno successivo.

Art. 5

Le Università firmatarie si scambiano docenti, borsisti, studenti, laureati e dottorandi su basi di reciprocità nei campi di mutuo interesse scientifico ed accademico.

Il numero degli scambi previsti ed i campi di interesse saranno definiti sulla base di programmi specifici attuativi della presente accordo.

Art. 6

Lo scelta di ricercatori e borsisti sarà eseguita mediante consultazione reciproca, su proposta dell'una o dell'altra parte.

I candidati proposti da una delle parti saranno presentati all'altra in tempo utile a permettere bilateralmente l'esame delle candidature e l'espressione dell'eventuale gradimento. L'approvazione finale delle proposte riguardanti i singoli candidati sarà manifestata 120 giorni prima della data programmata per l'inizio della visita.

Art. 7

Gli scambi degli studenti possono realizzarsi solo dopo che le Istituzioni partecipanti avranno dato l'assenso. Lo studente dovrà prioritariamente dimostrare la conoscenza della lingua straniera secondo le normative vigenti presso l'istituzione ospitante. Sei mesi prima che avvenga lo scambio, l'Università di origine comunicherà all'Università ospitante i nominativi degli studenti partecipanti, il loro campo di studi e la data di arrivo prevista.

Gli studenti sono soggetti ai regolamenti accademici dell'Università ospitante.

L'autorizzazione a sostenere esami presso l'Università ospitante e la specificazione dell'equivalenza dei corsi verrà concessa in base ai requisiti ed ai regolamenti dell'Università di origine.

Art. 8

Le parti attraverso le rispettive istituzioni competenti, provvederanno ad assicurare ai docenti, ai dottorandi, ai laureati e agli studenti ospiti le condizioni necessarie per un soggiorno proficuo e confortevole.

Le spese di viaggio, di missione, di vitto ed alloggio e le coperture assicurative, nonché ogni altro profilo di carattere finanziario saranno oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei singoli programmi di collaborazione che saranno concordati.

Entrambe le Università si impegnano a ricercare finanziamenti ed altre forme di sostegno per gli studenti e docenti che parteciperanno allo scambio.

Art. 9

L'accordo entrerà in vigore a partire dalla data di avvenuta sottoscrizione bilaterale.

Art. 10

Questo accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà eventualmente proposto per il rinnovo su decisione bilaterale. L'eventuale cessazione di esso non interferirà sulla continuazione di progetti di ricerca in corso, che andranno portati a conclusione salvo diverso avviso maturato dalle due parti.

Art. 11

La controversia accademica sull'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo sarà sottoposta all'esame di una Commissione Accademica composta da un rappresentante di ciascuna parte e uno scelto di comune accordo.

Art. 12

Il testo dell'accordo viene redatto in due versioni, una in inglese e l'altra in italiano, ambedue fornite della stessa validità legale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CATANIA

ITALY



MAGNIFICO RETTORE

Prof. Antonino Recca

16 GIU. 2011

Date

ARCADIA UNIVERSITY
THE COLLEGE OF GLOBAL STUDIES

USA

VICE-RETTORE

N. Christensen

Nicolette De'ville Christensen, M.B.A., Ph.D.
Vice President, Arcadia University

11 April 11

Date

Commonwealth of Pennsylvania
County of Montgomery

On this, the 11th day of APRIL, 2011,
before me a notary public, the undersigned officer,
personally appeared NICOLETTE DEVILLE CHRISTENSEN
satisfactorily proven to be the person whose name is
subscribed above.

In witness hereof, I hereunto set my hand and official
seal.

Allison N. Goetz
Allison N. Goetz, Notary Public
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA

Protocollo d'intesa
Tra
l'Università degli Studi di Catania
e
la Tongji University

Considerato che

L'Università degli Studi di Catania, università con un elevato impegno in attività di ricerca e con dodici facoltà: agraria, architettura, economia, scienze della formazione, ingegneria, lingue straniere, giurisprudenza, lettere e filosofia, matematica, fisica e scienze naturali, medicina, farmacia, e scienze politiche, è un'importante università statale in Italia;

La Tongji University, università con un elevato impegno in attività di ricerca con nove facoltà: scienze, ingegneria, medicina, economia, management, arti liberali, giurisprudenza, filosofia e formazione, è una tra le più importanti università dipendenti dal Ministero dell'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese;

Considerato che

L'Università degli Studi di Catania e la Tongji University hanno espresso il proprio desiderio ad instaurare un rapporto di cooperazione in campi di reciproco interesse;

Si è d'accordo su quanto segue

Articolo 1 – Principio di reciprocità

L'Università degli Studi di Catania, nel seguito denominata Università di Catania, e la Tongji University, nel seguito denominata Tongji, intendono cooperare in campi ed aree di attività di reciproco interesse sulla base del principio di reciprocità.

Articolo 2 – Attività

In particolare la cooperazione riguarderà le seguenti attività:

1. attuazione di scambi di docenti e studenti nel quadro di possibili accordi e programmi;
2. cooperazione nello svolgimento di ricerca e progettazione su questioni di interesse comune tra le strutture dell'Università di Catania e quelle della Tongji;
3. pianificazione e realizzazione di attività didattiche in modo coordinato, tra cui la possibile istituzione di attività che implicano reciprocità di titoli accademici conseguiti;
4. promozione di seminari, incontri, mostre e fiere;
5. attività di elaborazione di pubblicazioni scientifiche e scambio di informazioni.



Articolo 3 – Convenzioni

Le attività di reciproco interesse elencate nell'articolo 2, adeguatamente definite in dettaglio in termini di contenuti e durata, costituiscono l'oggetto di convenzioni separate in cui specifica menzione deve essere fatta del presente Protocollo d'intesa.

Le convenzioni, il cui contenuto è preparato dai coordinatori designati da ciascuna istituzione, saranno inviate, per approvazione, agli organi di governo delle istituzioni firmatarie del presente Protocollo.

Articolo 4 – Validità

Il presente accordo avrà validità di 3 anni a decorrere dalla data più recente della sua esecuzione.


A condizione che nessuna modifica sia necessaria, il Protocollo d'intesa può essere rinnovato con richiesta scritta dai rappresentanti legali delle due istituzioni. La richiesta di rinnovo deve raggiungere l'altra parte non più tardi di mesi due prima della data di scadenza.

La data indicata sulla "approvazione" rappresenterà la data d'inizio per il nuovo Protocollo.

Nel caso in cui alla data di scadenza del Protocollo le convenzioni di cui all'articolo 3, o gli accordi per la partecipazione a specifici programmi di ricerca rimangono in vigore, queste continueranno ad essere valide sino alla loro naturale scadenza.

Il presente Protocollo sostituisce ogni altro Protocollo o accordo quadro stipulati in precedenza.

Prof. Antonino Recca




President

University of Catania

Date 1 - 1995 2011

Prof. Fang Shouen



Vice President

Tongji University

Date

